N. 48022 di repertorio N. 10834 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE MISSIONI FRANCESCANE TRENTO - ONLUS CON SEDE IN TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, in Trento, Belvedere S. Francesco 1, presso il Convento dei Padri Francescani.

Avanti a me dott. FRANCO MARCHESONI, Notaio in Trento, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, previa concorde rinuncia all'assistenza dei testimoni, sono presenti i signori :

KRESEVIC padre ITALO nato a Trieste il 28 maggio 1940, residente a Trento, Belvedere S. Francesco 1, religioso;

MATTIVI padre FORTUNATO nato a Baselga di Pinè il 27 giugno 1927, residente a Mezzolombardo, corso Popolo 43, religioso;

LUCHI padre CELESTE nato a Romallo l'11 giugno 1948, residente a Cavalese, Piazza Dante Alighieri 1, religioso;

STEDILE CAMILLO nato ad Aldeno il 14 novembre 1924, residente ad Aldeno, via Bondone 5/2, pensionato;

GARDUMI ALCIDES nato a Buenos Aires il 29 aprile 1934, residente a Villazzano, loc. Man Sant'Antonio 6, imprenditore;

FORTI LAMBERTO nato a Trento l'8 febbraio 1952, residente a Romagnano, via alle Porte 43, funzionario;

BOSCO EUGENIO nato a Levico il 10 febbraio 1940, residente a Rovereto, via Monte Corno 6, libero professionista;

TONINI STEFANO nato a Trento il 12 luglio 1961, residente a Trento, Largo Sauro 8, imprenditore;

ROSSI MARIANO nato a Trento il 14 dicembre 1967, residente a Cimone, fraz. Covelo 82, educatore;

MENEGATTI MIRIAM nata a Trento il 20 agosto 1967, residente a Cimone, fraz. Covelo 82, impiegata;

MASCHIO PIER RENATO nato a Pergine Valsugana il 6 agosto 1944, residente a Trento, Piazza G. Cantore 3, ingegnere,

Comparenti

della cui personale identità io Notaio sono certo.

Si premette :

- che è intendimento dei Comparenti costituire un'Associazione, la quale abbia lo stesso nome e gli stessi scopi che da sempre hanno caratterizzato lo spirito missionario dei Frati Francescani e collaborare con la propria opera personale e con quella delle persone amiche, allo sviluppo di iniziative che favoriscano la promozione e l'educazione allo sviluppo, ai progetti multisettoriali integrati delle varie Missioni (Perù, Tanzania, Madagascar e in particolare Bolivia), ad interventi per situazioni di emergenza, alla collaborazione sul territorio e alla solidarietà nel campo didattico, agricolo, sanitario ed all'autosviluppo, volendo rafforzare in questo modo un impegno già dimo-

strato in passato dagli stessi Comparenti in varie forme e modalità operative, impegno che ha permesso di sostenere le attività missionarie dei Frati Francescani Trentini presso le Comunità loro affidate;

Tanto premesso

e ritenuto parte integrante di questo atto, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

E' costituita tra i Comparenti KRESEVIC padre ITALO, MATTIVI padre FORTUNATO, LUCHI padre CELESTE, STEDILE CAMILLO, GARDUMI ALCIDES, FORTI LAMBERTO, BOSCO EUGENIO, TONINI STEFANO, ROSSI MARIANO, MENEGATTI MIRIAM, MASCHIO PIER RENATO, l'Associazione denominata: ASSOCIAZIONE MISSIONI FRANCESCANE TRENTO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE, in sigla ONLUS.

ART. 2

La sede dell'Associazione è posta in Trento, Belvedere, S. Francesco 1.

ART. 3

L'Associazione ha per scopo la promozione e la realizzazione di attività di volontariato tese al sostegno delle iniziative missionarie. Suo fine precipuo è quello di aiutare le popolazioni del terzo mondo ed in particolare quelle della Bolivia, dove opera una sede missionaria con la determinante presenza di religiosi e laici trentini.

ART. 4

Dell'Associazione possono far parte tutti i cittadini italiani e stranieri ovunque residenti, che vogliono operare secondo lo scopo dello Statuto della presente Associazione.

ART. 5

La Associazione è retta da uno Statuto sociale composto di 19 articoli, che, letto da me Notaio ai Comparenti, e dagli stessi e da me controfirmato, allego a questo atto (Allegato A), perché ne formi parte integrante.

ART. 6

Il fondo comune della Associazione viene inizialmente costituito con le quote associative, la cui misura annuale viene fissata in lire 20.000.- per ciascun Associato. La misura del contributo può essere di seguito variata per decisione dell'Assemblea come da Statuto.

ART. 7

A comporre il Consiglio Direttivo, in deroga alle norme statutarie, per il primo triennio vengono designati KRESEVIC padre ITALO, MATTIVI padre FORTUNATO, LUCHI padre CELESTE, STEDILE CAMILLO, GARDUMI ALCIDES, FORTI LAMBERTO, ROSSI MARIANO, MENEGATTI MIRIAM, MASCHIO PIER RENATO.

Di tale Organo, ROSSI MARIANO viene nominato Presidente, GARDUMI ALCIDES viene nominato vice Presidente, KRESEVIC padre ITALO viene nominato Segretario-Tesoriere.

I designati dichiarano di accettare le cariche loro conferite.

ART. 8

A comporre il Collegio dei Revisori dei Conti, in deroga alle norme statutarie, per il primo triennio vengono designati BOSCO EUGENIO e TONINI STEFANO, che dichiarano di accettare la carica loro conferita.

ART. 9

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2001.

ART. 10

L'Associazione ha durata illimitata, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 del Codice Civile.

ART. 11

Le spese di questo atto e quelle ad esso connesse e conseguenti, gravano e si assumono dalla neocostituita Associazione.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto, da me letto ai Comparenti, che interpellati lo approvano.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia su quattro pagine e parte della quinta.

F.to p. Italo Kresevic

F.to p. Fortunato Mattivi

F.to p. Celeste Luchi

F.to Stedile Camillo

F.to Alcides Gardumi

F.to Lamberto Forti

F.to Eugenio Bosco

F.to Stefano Tonini

F.to Mariano Rossi

F.to Miriam Menegatti

F.to Pier Renato Maschio

(L.S.) F.to FRANCO MARCHESONI, Notaio

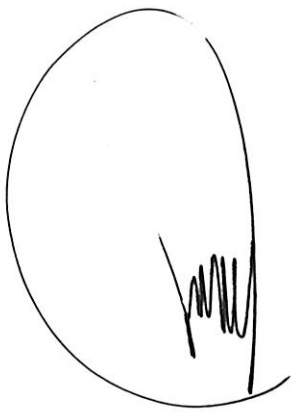

ALLEGATO A) ad N. 48022/10834

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

MISSIONI FRANCESCANE TRENTO - ONLUS

CON SEDE IN TRENTO

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione denominata ASSOCIAZIONE MISSIONI FRANCESCANE TRENTO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE, in sigla ONLUS, con sede legale in Trento, Belvedere, S. Francesco 1.

L'associazione è nata per volontà e collaborazione tra i religiosi francescani e un gruppo di laici della Provincia di Trento.

ART. 2

SCOPO E DURATA

L'associazione non ha scopo di lucro.

Essa opera nei settori di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 10, comma 1 del D.Leg.vo 4.12.1997 N. 460 ed in particolare, si propone di promuovere e di realizzare attività di volontariato volte al sostegno delle iniziative missionarie. Suo scopo precipuo è quello di aiutare le popolazioni del terzo mondo ed in particolare della Bolivia, dove opera una sede missionaria con la determinante presenza di religiosi e laici trentini.

Si fa divieto pertanto all'associazione di svolgere attività in settori diversi da quelli indicati se non direttamente connessi a quelli istituzionali.

Il raggiungimento dello scopo sociale sarà conseguito sia con la raccolta di fondi finalizzati all'esecuzione di opere materiali, sia con la diretta disponibilità di mezzi e di uomini a favore delle missioni, sia infine con la diffusione in Trentino di informazioni e notizie sulla situazione dei missionari al fine di sensibilizzare la comunità locale sulle difficoltà e sui progetti di aiuto e di collaborazione.

L'associazione ha durata illimitata, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 del Codice Civile.

ART. 3

ASSOCIATI

L'adesione all'associazione è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri ovunque residenti, che vogliono operare secondo lo scopo del presente statuto.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso la perdita della qualità di associato nei casi previsti al successivo art. 4.

L'eventuale iscrizione volontaria ad associato è subordinata al versamento della quota annuale stabilita dell'assemblea.

Ogni associato ha diritto di voto, nonché i diritti che gli sono attribuiti dal presente statuto ed il dovere di contribuire al buon andamento dell'associazione, uniformandosi alle deliberazioni degli organi sociali ed eventualmente rendendosi disponibile, se chiamato,

ad accettare le cariche e a cooperare con i medesimi per il conseguimento degli scopi umanitari.

ART. 4

DECANDENZA DA ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, scioglimento dell'associazione, per morosità o indegnità : la morosità viene dichiarata dal consiglio direttivo; l'indegnità viene sancita dall'assemblea degli associati.

Gli associati receduti, esclusi per morosità o indegnità non possono vantare alcun diritto al rimborso delle quote associative da essi effettivamente versate.

ART. 5

PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate dall'assemblea degli associati, dalle elargizioni dei simpatizzanti e dei sostenitori, dai contributi di enti sia pubblici che privati, di privati e di associazioni, da lasciti e donazioni e da ogni altro introito destinato a realizzare opere umanitarie.

Esso non può essere distribuito neppure in modo indiretto tra gli associati, così come non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto tra i medesimi, gli utili, gli avanzi di gestione, dovendo questi ultimi essere impiegati solo per le attività istituzionali dell'associazione o per quelle ad esse direttamente connesse, nonché i fondi, le riserve o i capitali dell'associazione, a meno che la destinazione o la di-

stribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e gli esercizi finanziari iniziano il primo gennaio e terminano i trentuno dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro il mese di febbraio di ogni anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il mese di settembre di ogni anno esso è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo, da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea.

ART. 7

ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti.

ART. 8

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Spetta all'assemblea ordinaria : eleggere gli organismi sociali; deliberare sul bilancio consuntivo predisposto dal consiglio direttivo; decidere sui problemi patrimoniali e finanziari dell'associazione; decidere le linee programmatiche dell'associazione; stabilire la quota sociale; eleggere i revisori dei conti; apportare modifiche allo statuto sociale; decidere sullo scioglimento dell'associazione.

ART. 9

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

La convocazione dell'assemblea oltre che dal consiglio direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno degli associati effettivi, che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'assemblea deve avvenire con apposito avviso inviato personalmente a tutti gli associati, almeno otto giorni liberi prima del giorno convenuto, contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni dell'assemblea sono presiedute dal presidente dell'associazione, che all'inizio della seduta proporrà la nomina di un segretario e di due scrutatori.

l'attività sociale, coordinando l'esercizio delle funzioni dei singoli organi; tenere rapporti con autorità, enti pubblici e con terzi; rappresentare legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle nelle quali viene espressamente delegato dal presidente.

ART. 15

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO-TESORIERE

Il segretario-tesoriere cura l'attività amministrativa dell'associazione e ne risponde al presidente ed al consiglio direttivo. Redige i verbali delle riunioni del consiglio direttivo, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione contabile dell'associazione.

ART. 16

COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei revisori è composto da due membri effettivi e da uno supplente, eletti dall'assemblea dei soci. Il collegio dura in carica per un periodo di tre anni.
I revisori dei conti vengono informati e quindi possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea degli associati.

ART. 17

CONTROVERSIE

Eventuali controversie statutarie tra gli associati verranno insindacabilmente definite dal consiglio direttivo; quelle tra soci e consiglio direttivo saranno sottoposte a giudizio dell'assemblea generale degli associati.

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'associazione o suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

ART. 18

ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

L'estinzione o lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione i beni e le proprietà della medesima diverranno automaticamente di proprietà della Provincia Francescana Tridentina di S. Vigilio, che ne disporrà a favore dell'attività missionaria.

ART. 19

Per quanto non stabilito dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di Legge in materia.

F.to p. Italo Kresevic

F.to p. Fortunato Mattivi

F.to p. Celeste Luchi

F.to Stedile Camillo

F.to Alcides Gardumi

F.to Lamberto Forti

F.to Eugenio Bosco

F.to Stefano Tonini

F.to Mariano Rossi

F.to Miriam Menegatti

F.to Pier Renato Maschio

(L.S.) F.to FRANCO MARCHESONI, Notaio

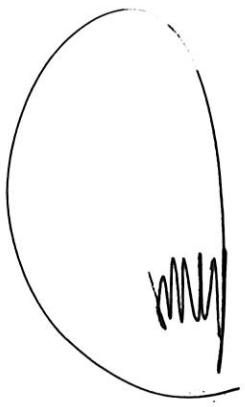

Registrato a Trento il 12.2.2001 al N. 598, Mod. 69/I, Esatte lire 258.000.-
p.Il Direttore f.to illeggibile
L.S.UFFICIO DELLE ENTRATE DI TRENTO

Copia conforme all'originale conservato nei miei atti, composta di nove mezzi fogli, che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti.
Trento, cinque marzo duemilauno.

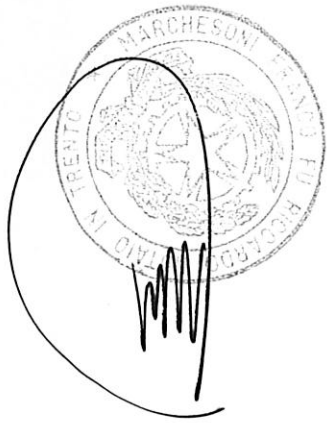

Esente da imposta di bollo per l'art. 17 del D.Lgs. 460/1997

N. 56403 di Repertorio N. 13030 di Raccolta

VERBALE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE

MISSIONI FRANCESCANE TRENTO - ONLUS

CON SEDE IN TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno ventuno del mese di ottobre in Trento, Belvedere S. Francesco 1, presso la Curia Francescana dei Frati Minori di Trento, ad ore diciannove, con inizio delle operazioni ad ore diciannove e cinquanta.

Avanti a me dott. FRANCO MARCHESONI, Notaio in Trento, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni, è presente il signor ROSSI MARIANO, nato a Trento (TN) il 14 dicembre 1967, domiciliato per la carica in Trento (TN), presso la sede della Associazione, impiegato, che dichiara di costituirsi quale Presidente della ASSOCIAZIONE MISSIONI FRANCESCANE TRENTO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE in sigla ONLUS con sede in Trento (TN), Belvedere, S. Francesco 1, Ente riconosciuto con determinazione del dirigente 6 luglio 2001 N. 2, dotato quindi di personalità giuridica di diritto privato operante nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento.

Comparente

cittadino italiano, della cui personale identità io Notaio so-

no certo, il quale mi chiede di ricevere il verbale dell'Assemblea straordinaria della menzionata Associazione, convocata a termini di statuto per questo giorno, in questo luogo ed a quest'ora al fine di discutere e deliberare sul seguente proposto

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche allo statuto;

2) Varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio a tale richiesta, dò atto che l'Assemblea si svolge con le seguenti modalità.

Assume la presidenza della stessa, per designazione unanime dei presenti, il Comparente, il quale constata :

- che l'Assemblea è stata convocata con l'osservanza delle norme statutarie;

- che sono presenti N. 26 associati rispetto a N. 98 associati, aventi diritto di voto;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti :

ROSSI MARIANO, DEGAN PIERA, GARDUMI ALCIDES, KRESEVIC padre ITALO, LUCHI padre CELESTE, RIGON CARMEN;

- che del Collegio dei Revisori dei Conti è presente BOSCO EUGENIO, assenti giustificati gli altri componenti di tale Organo;

- che l'Assemblea è pertanto regolarmente costituita ed è atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Ad 1) Il Presidente illustra il nuovo statuto con le modifiche

richieste dai competenti Organi erariali.

Dà lettura delle norme in essere e le raffronta con quelle che si dovrebbero adottare.

Ad 2) Nessuna proposta.

Il Comparente invita quindi l'Assemblea a discutere e a deliberare su quanto proposto.

L'Assemblea, dopo breve discussione, delibera con voto unanime di approvare lo statuto nel testo illustrato e proposto dal Presidente.

Il Comparente mi consegna quindi lo statuto aggiornato e coordinato, che dal medesimo e da me Notaio firmato, allego a questo atto (Allegato A) perchè ne formi parte integrante.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara adottata la deliberazione e conclusa la seduta ad ore venti e dieci.

La Parte mi dispensa dalla lettura dell'allegato, ad essa noto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, da me letto al Comparente, che interpellato lo approva.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia su due pagine e parte della terza.

F.TO ROSSI MARIANO

(L.S.) F.TO FRANCO MARCHESONI NOTAIO

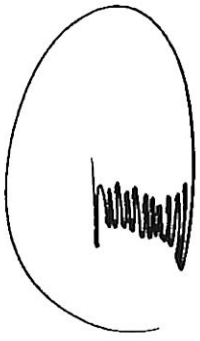

Allegato A ad N. 13030

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

MISSIONI FRANCESCANE TRENTO - ONLUS

CON SEDE IN TRENTO

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione denominata ASSOCIAZIONE MISSIONI FRANCESCANE TRENTO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE, in sigla ONLUS, con sede legale in Trento, Belvedere, S. Francesco 1.

L'associazione è nata per volontà e collaborazione tra i religiosi francescani e un gruppo di laici della Provincia di Trento.

ART. 2

SCOPO E DURATA

L'associazione non ha scopo di lucro e provvede all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Essa opera nei settori di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 10, comma 1 del D.Leg.vo 4.12.1997 N. 460 ed in particolare, si propone di promuovere e di realizzare attività di volontariato volte al sostegno delle iniziative missionarie. Suo scopo precipuo è quello di aiutare le popolazioni del terzo mondo ed in particolare della Bolivia, dove opera una sede missionaria con la determinante presenza di religiosi e laici trentini.

Si fa divieto pertanto all'associazione di svolgere attività

in settori diversi da quelli indicati se non direttamente connessi a quelli istituzionali.

Il raggiungimento dello scopo sociale sarà conseguito sia con la raccolta di fondi finalizzati all'esecuzione di opere materiali, sia con la diretta disponibilità di mezzi e di uomini a favore delle missioni, sia infine con la diffusione in Trentino di informazioni e notizie sulla situazione dei missionari al fine di sensibilizzare la comunità locale sulle difficoltà e sui progetti di aiuto e di collaborazione.

L'associazione ha durata illimitata, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 del Codice Civile.

ART. 3

ASSOCIATI

L'adesione all'associazione è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri ovunque residenti, che vogliono operare secondo lo scopo del presente statuto. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso la perdita della qualità di associato nei casi previsti al successivo art. 4.

L'eventuale iscrizione volontaria ad associato è subordinata al versamento della quota annuale stabilita dell'assemblea.

Ogni associato ha diritto di voto, nonché i diritti che gli sono attribuiti dal presente statuto ed il dovere di contribuire al buon andamento dell'associazione, uniformandosi alle

deliberazioni degli organi sociali ed eventualmente rendendosi disponibile, se chiamato, ad accettare le cariche e a cooperare con i medesimi per il conseguimento degli scopi umanitari.

ART. 4

DECADENZA DA ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, scioglimento dell'associazione, per morosità o indegnità: la morosità viene dichiarata dal consiglio direttivo; l'indegnità viene sancita dall'assemblea degli associati.

Gli associati receduti, esclusi per morosità o indegnità non possono vantare alcun diritto al rimborso delle quote associative da essi effettivamente versate.

ART. 5

PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate dall'assemblea degli associati, dalle elargizioni dei simpatizzanti e dei sostenitori, dai contributi di enti sia pubblici che privati, di privati e di associazioni, da lasciti e donazioni e da ogni altro introito destinato a realizzare opere umanitarie.

Esso non può essere distribuito neppure in modo indiretto tra gli associati, così come non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto tra i medesimi, gli utili, gli avanzi di gestione, dovendo questi ultimi essere impiegati solo per le attività istituzionali dell'associazione o per quelle ad esse

direttamente connesse, nonché i fondi, le riserve o i capitali dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e gli esercizi finanziari iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro il mese di febbraio di ogni anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il mese di settembre di ogni anno esso è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo, da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea.

ART. 7

ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti.

ART. 8

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deli-

berativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Spetta all'assemblea ordinaria: eleggere gli organismi sociali; deliberare sul bilancio consuntivo predisposto dal consiglio direttivo; decidere sui problemi patrimoniali e finanziari dell'associazione; decidere le linee programmatiche dell'associazione; stabilire la quota sociale; eleggere i revisori dei conti; apportare modifiche allo statuto sociale; decidere sullo scioglimento dell'associazione.

ART. 9

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

La convocazione dell'assemblea oltre che dal consiglio direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno degli associati effettivi, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'assemblea deve avvenire con apposito avviso inviato personalmente a tutti gli associati, almeno otto giorni liberi prima del giorno convenuto, contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni dell'assemblea sono presiedute dal presidente dell'associazione, che all'inizio della seduta proporrà la nomina di un segretario e di due scrutatori.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita, trascorsa almeno un'ora dalla prima, con qualsiasi numero dei presenti.

ART. 10

COMPOSIZONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un massimo di nove membri eletti dall'assemblea.

Il consiglio durà in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Eventuali surroghe per i membri elettivi avvengono secondo l'ordine dei voti ottenuti in sede di elezione assembleare.

Il consiglio direttivo ha facoltà di avvalersi della presenza, senza diritto di voto, di persone competenti in grado di contribuire alla migliore funzionalità dell'associazione.

ART. 11

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al consiglio direttivo : eleggere il presidente, il vice presidente e il segretario-tesoriere, che partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto (quando non faccia parte del consiglio direttivo); accettare gli associati e fissare i termini per il versamento della quota sociale; attuare le deliberazioni dell'assemblea per consentire il migliore svolgimento dell'attività dell'associazione; redigere il bilancio preventivo e consuntivo da proporre all'assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione.

ART. 12

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del consiglio direttivo si tengono di norma a scadenza bimestrale e ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità. La seduta è valida quando è presente almeno la maggioranza dei componenti il consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 13

ASSENZE E DIMISSIONI

L'assenza ingiustificata e continuata per tre sedute determina la decadenza da consigliere.

In caso di dimissioni dell'intero consiglio direttivo, spetta al presidente convocare l'assemblea degli associati, cui compete il dovere di accettare o respingere le dimissioni e procedere eventualmente al rinnovo del consiglio direttivo.

ART. 14

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente è il rappresentante legale dell'associazione e ne ha la firma sociale. Spetta al presidente: convocare e presiedere l'assemblea ed il consiglio direttivo ed attuarne le decisioni; curare e dirigere l'attività sociale, coordinando l'esercizio delle funzioni dei singoli organi; tenere rapporti con autorità, enti pubblici e con terzi; rappresentare legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal presidente.

ART. 15

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO-TESORIERE

Il segretario-tesoriere cura l'attività amministrativa dell'associazione e ne risponde al presidente ed al consiglio direttivo. Redige i verbali delle riunioni del consiglio direttivo, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione contabile dell'associazione.

ART. 16

COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei revisori è composto da due membri effettivi e da uno supplente, eletti dall'assemblea dei soci. Il collegio dura in carica per un periodo di tre anni.

I revisori dei conti vengono informati e quindi possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea degli associati.

ART. 17

CONTROVERSIE

Eventuali controversie statutarie tra gli associati verranno insindacabilmente definite dal consiglio direttivo; quelle tra

soci e consiglio direttivo saranno sottoposte a giudizio dell'assemblea generale degli associati.

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'associazione o suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

ART. 18

ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

L'estinzione o lo scioglimento dell'associazione per qualunque causa è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, con l'obbligo di devolvere il relativo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19

Per quanto non stabilito dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di Legge in materia.

F.TO ROSSI MARIANO

(L.S.) F.TO FRANCO MARCHESONI NOTAIO

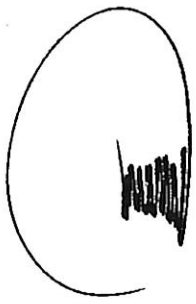

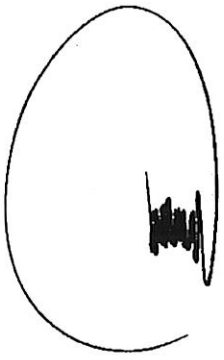

Registrato a Trento - Atti Pubblici 9 novembre 2005 N. 4761,
Esatti euro 172,13.
p. Il Direttore f.to illeggibile
(L.S.) AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO
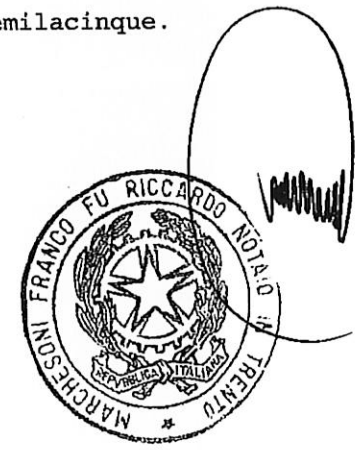
Copia conforme all'originale conservato nei miei atti, composta di otto mezzi fogli, che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti.
Trento, tredici dicembre duemilacinque.